



**PROVINCIA DI BRINDISI**

**Servizio Ambiente ed Ecologia**

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748

72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111 fax 0831 565485

www.provincia.brindisi.it      provincia@pec.provincia.brindisi.it

**N.** \_\_\_\_\_ **di prot.**  
(da citare nel riscontro)

Brindisi, \_\_\_\_\_

**Heracle s.r.l.**

Via delle Industrie 45/A – Eraclea (VE)

*heracle@pec.heracle.it*

**E, p.c.**

**COMUNE DI ERCHIE**

Servizio AMBIENTE

Servizio URBANISTICA

SUAP

*segreteria.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it*

**ARPA DAP Brindisi**

*dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

**Dipartimento di Prevenzione A.S.L. BR/1**

*prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it*

**Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi**

*com.brindisi@cert.vigilfuoco.it*

**Regione Puglia**

**Sezione infrastrutture energetiche e digitali**

*ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it*

**Procura della Repubblica**

*prot.procura.brindisi@giustiziacert.it*

**OGGETTO:** Provvedimento AIA n. 14 del 10/02/2015, volturato con provvedimento n. 28 del 17/03/2016 – Società Heracle srl.

Con atto stragiudiziale di invito e diffida indirizzato all'Amministrazione Provinciale di Brindisi, acquisito al prot. 30074 del 09/10/2018, il Sindaco del Comune di Erchie ha chiesto che venisse assegnato alla società Heracle srl un termine per la presentazione del progetto di modifica dei quantitativi dei rifiuti e codici CER e – in difetto – sospendere l'efficacia dell'Autorizzazione sino all'integrale adempimento a tutte le clausole e condizioni presenti nella convenzione sottoscritta tra Heracle srl e Comune di Erchie in data 04/05/2016.

Con precedenti note prot. 10557 del 25/09/2018, prot. 10452 del 21/09/2018, prot. 10453 del 21/09/2018, prot. 10014 del 12/09/2018, prot. 8783 del 01/08/2018, prot. 6623 del 07/06/2018 e prot. 5682 del 14/05/2018, l'amministrazione comunale aveva già più volte chiesto all'ufficio scrivente di chiarire alcuni aspetti legati all'efficacia del provvedimento di AIA, di riesaminarla e/o di sospenderla.

Con nota prot. 28151 del 21/09/2018 lo scrivente servizio ha comunicato al Gestore, società Heracle srl, che l'istanza di modifica – presentata ai sensi dell'art. 29nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 con nota acquisita al prot. 21584 del 23/05/2016 dell'Ente – doveva intendersi ritirata e che, qualora il

Gestore intenda apportare modifiche a quanto approvato con provvedimento n. 14 del 10/02/2015 dovrà presentare nuova istanza di modifica dell'AIA.

Con sentenza n. 4091/2018, il Consiglio di Stato ha statuito tra l'altro che *"l'avvio dei lavori è stato condizionato alla stipula di una convenzione tra la società e il Comune appellante. La piana lettura del provvedimento di VIA – AIA evidenzia che la prescrizione n. 20 («prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto il Gestore dovrà sottoscrivere apposita convenzione con il Comune di Erchie per regolare i rapporti tra Ente e Società, come da parere rilasciato dal Sindaco nella Conferenza di Servizi del 08/05/2013») non costituisce una mera raccomandazione ma che è stata concepita quale condizione sospensiva dell'efficacia del provvedimento reso all'esito della Conferenza di Servizi, almeno per quanto concerne l'avvio della realizzazione dell'impianto."*

In relazione a quanto innanzi richiamato, atteso che l'adempimento a quanto stabilito nella richiamata Convenzione costituisce elemento sostanziale circa l'adempimento alle prescrizioni del provvedimento di VIA – AIA, si invita la società Heracle srl a trasmettere entro trenta giorni dal ricevimento della presente apposita istanza di adeguamento del progetto alle prescrizioni della Convenzione sottoscritta con il Comune di Erchie, in difetto saranno attivate le procedure previste dalla normativa vigente.

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

